

N. 1197/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Oggi **19 febbraio 2025** alle ore 9,00 innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per A.L. l'avv. C.C. oggi sostituito dall'avv. A.T. il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni ritualmente rassegnate nell'atto di opposizione e ribadite nelle note conclusive che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte. L'Avv. A.T., nel prendere atto delle conclusioni rassegnate da controparte nelle proprie note conclusive impugna e contesta per quanto di ragione quanto in esso dedotto con particolare riferimento alle modalità di pubblicità della cessione del credito e di interruzione della prescrizione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente introdotte da controparte in corso di causa.

Per la Società opposta è presente, in sostituzione degli Avv.ti R.Z. e A.O., l'Avv. S.T. il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione.

Il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 12,34 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio



N. 1197/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

Sentenza allegata al verbale d'udienza del 19/02/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Pescara, **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **1197** del R.G.A.C.C. dell'anno **2022** vertente

TRA

A.L. (C.F: ...) residente in ..., ed elettivamente domiciliato nel presente procedimento in ..., presso e nello studio dell'Avv. C.C. (C.F: ...) (questi dichiara di voler ricevere le notifiche a mezzo PEC ...) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

CONTRO



I. S.r.l. (P. Iva G.K. ..., C.f. ...), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in ..., alla Piazza ... n. ..., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di K. S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero ..., e per essa, quale procuratore, K.I. S.r.l. (P. Iva G.K. ..., C.f. ...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ..., nonché sede operativa in ..., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti R.Z. (C.F. ...) ed A.O. (C.F. ...) con studio in ... giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in ...

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

OGGETTO: opposizione a decreto d'ingiunzione n. 83/22 .

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19-02-2025.

IN FATTO E IN DIRITTO

E' omesso il dettagliato svolgimento del processo ex art. 132 cpc.

Preliminarmente deve essere affrontata e decisa la questione sollevata dall' opponente in ordine al difetto di titolarità del credito azionato in capo all'opposta.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

L'opposta I. Srl ha agito in monitorio sostenendo di aver acquistato mediante cessione conclusa il 20.12.2019 in base alla c.d legge sulla cartolarizzazione, pro soluto da I.S.P. SpA un portafoglio di crediti pecuniari, deteriorati, tra i quali quello dell'A.L. sostenendo che quest'ultimo avesse sottoscritto il contratto di finanziamento con n. ... con la medesima I.S.P. SpA (pag 2 ricorso per decreto ingiuntivo del 23.9.2021.

Tale circostanza é stata contesta dall'opponente A.L. il quale ha escluso sia di aver sottoscritto il contratto con I.S.P. SpA sia di aver mai alcun rapporto finanziario con la medesima.

La difesa della I. Srl, nel corso di causa, non solo non ha fornito prova della esistenza del contratto – fonte del credito azionato in monitorio - tra l'A.L. e la I.S.P. SpA ma, a fronte della specifica contestazione sollevata dall'opponente, non ha dedotto alcunché.

Invero dagli atti prodotti emerge unicamente che l'A.L. in data 30.4..2006 stipulava con N.B. Spa un finanziamento garantito dallo Stato (a mezzo di U. Spa) n. ... di € 36.000,00 finalizzato



anche alla estinzione di altro finanziamento, sempre contratto con N.B. Spa n. ... del 30.04.2006.

Giova ricordare che la società cessionaria che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell'originario creditore, nonché l'inclusione del credito originario nella lista di quelli ceduti (Cassazione 13.6.2019 n. 15884).

Parte opposta, dunque, a fronte della specifica eccezione sollevata dagli opposenti, avrebbe dovuto fornire la prova certa della titolarità del credito ingiunto.

Nel caso in esame deve rilevarsi che né a corredo del ricorso per ingiunzione, né successivamente, parte opposta si è peritata di produrre i documenti idonei a tal fine né dalle evidenze in atti, può ritenersi individuato con certezza il credito azionato fra i rapporti oggetto delle cessioni.

Orbene per giurisprudenza costante è sempre onere del cessionario provare la propria legittimazione fornendo tutti gli elementi per verificare la intervenuta cessione del credito, non essendo possibile raggiungere tale prova nemmeno mediante la verifica della sussistenza contemporanea dei requisiti per l'identificazione dei crediti oggetto di cessione come indicati nella Gazzetta Ufficiale. La titolarità della posizione soggettiva avanzata in giudizio andava provata all'opposto-. attore in senso sostanziale- viepiù a fronte dell'ampia contestazione dell'opponente sia in ordine all'esistenza del credito di cui alla presunta cessione sia nell'ammontare.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione (n. 24798 del 5 novembre 2020) secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha **l'onere di dimostrare l'inclusione specifica del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco**, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Va altresì tenuto conto, dei principi recentemente espressi dalla Corte di legittimità, secondo cui: *“in tema di cessioni in blocco ex art. 58 del D Lgs n 385 del 1993, ove il debitore ceduti contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifica della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art 58 del citato D Lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un mero valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea , di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, ai sensi dell'art 1264 c.c., quanto*



meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così espressamente Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Cass n. 28790/2024 dell'8.11.24).

Nel caso di specie, va rilevato come parte opposta non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico volto a dimostrare la titolarità del credito azionato in monitorio non avendo fornito neanche la prova dell'esistenza del credito da lei azionato in monitorio, successivamente ceduto.

Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e le spese processuali, anche relative al procedimento monitorio, vanno integralmente poste a carico dell'ingiungente e liquidate come da dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, in G.U. del 2-4-2014 n. 77 e DM 37/18 e DM 147/22

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal **A.L.**, attore in opposizione a decreto d'ingiunzione, contro **I. S.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuto in opposizione a decreto d'ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attore-opponente le spese del giudizio monitorio già liquidate nonché le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del procuratore di parte opponete che si è dichiarato antistatario

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 19-02-2025

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio

